

# Fondazione "Moroni - Antonini - Morganti"

- Ostra -

Delibera del Consiglio di Amministrazione

n. 6 del 28-05-20

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 17:00, nella sede della Fondazione "Moroni - Antonini - Morganti", convocato a mezzo di avviso scritto, recapitato a domicilio dei singoli membri, si é riunito, per discutere e deliberare sul seguente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:

Panni Graziano	Presidente	P
Bruni Giulio	Consigliere	P
Landi Lorenzo	Consigliere	P
Rossetti Maria Silvia	Consigliere	P
PIAGGESI RENATO	Consigliere	P

Nominati n. 5      In carica n. 5      Presenti n. 5      Assenti n. 0.

Assiste il Segretario: MAURIZI ALESSANDRO

Oggetto: Servizio di consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08) con assunzione dell'incarico di R.S.P.P. - Determinazioni

Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'oggetto sopra esposto.

## Il Consiglio di Amministrazione

**Premesso** che il D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii. prevede che il datore di lavoro organizzi all'interno dell'azienda un servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali, con la nomina di un responsabile che ne gestisca e ne coordini le attività

**Premesso**, in particolare, che l'art. 33 del D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii. prevede per il Servizio di Prevenzione e Protezione e, conseguentemente, per il suo Responsabile, tra gli altri, i seguenti compiti:

- procedere all'individuazione ed alla valutazione dei fattori di rischio;
- procedere all'individuazione delle misure necessarie al fine di garantire la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- elaborare misure di prevenzione del rischio ed individuare i dispositivi di protezione ritenuti necessari, proponendo opportuni sistemi di verifica e controllo;
- elaborare le procedure ed i protocolli di sicurezza relativi alle varie attività aziendali;
- proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori

**Premesso** che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con la propria funzione propositiva e consultiva, permette al datore di lavoro di individuare ed adottare le misure, le procedure ed i dispositivi di protezione utili a ridurre i rischi professionali connaturati allo svolgimento delle attività aziendali

**Premesso** che, conformemente a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 31 del D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii., il datore di lavoro può decidere di affiancare al servizio di prevenzione e protezione interno uno o più professionisti esterni così da integrare le competenze a disposizione e rendere più efficace l'azione del servizio medesimo

**Premesso**, inoltre, che risulta utile, in aziende dalla ridotta dimensione organizzativa, pervenire ad una coincidenza di ruoli tra chi, di fatto, apporta conoscenze, professionalità e *know-how* in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e chi riveste il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione previsto dal D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii.

**Premesso**, infatti, che tale coincidenza permette, da un lato, di affidare la supervisione ed il coordinamento di tutta la materia della sicurezza in azienda ad un unico soggetto, dotato delle capacità e delle competenze specialistiche necessarie e, dall'altro, consente di ottimizzare l'impiego delle poche risorse a disposizione

**Premesso**, inoltre, che in realtà dalle limitate dimensioni organizzative l'affidamento

dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ad una figura interna, anche laddove quest'ultima fosse regolarmente in possesso dei requisiti previsti dall'art. 32 del D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii., comporterebbe, di fatto, l'esposizione del datore di lavoro ai rischi ed alle responsabilità connesse alla mancanza del tempo e dei mezzi, anche culturali, necessari a dare corretta e puntuale attuazione a tutte le nuove pratiche e cautele suggerite da una normativa di settore caratterizzata da una notevole pluralità di fonti e da un'evoluzione continua

**Considerato** che, ai sensi del comma 1 dell'art. 31 del citato D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii., il datore di lavoro può conferire l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione anche a persone o servizi esterni rispetto all'organizzazione aziendale

**Considerato**, ad ogni modo, che, per l'ipotesi prevista dai commi 6 e 7 dell'art. 31 del D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii., il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta all'interpello n. 24/2014, ha espressamente chiarito che *"il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione si considera interno quando - a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega tale soggetto al datore di lavoro, in linea con il dettato dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 81/2008 - egli sia incardinato nell'ambito dell'organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni ed alle specificità dell'azienda"*

**Premesso** che in data 30.04.2020 è scaduto il contratto triennale in essere con la ditta - omissis - per il servizio di consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; servizio prestato a fronte del pagamento di un corrispettivo annuo pari ad € 1.360,00 (Euro milletrecentosessanta/00) oltre I.V.A.

**Premesso** che, in ottemperanza a quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione n. 21-17 del 20.09.2017, a seguito dell'integrazione contrattuale formalizzata con nota assunta al Protocollo della Fondazione al n. 769-17 del 19.12.2017, è stato conferito alla medesima ditta - omissis -, nella persona dell'amministratore, - omissis -, per tutto il periodo 1.01.2018 - 30.04.2020, l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Fondazione *"Moroni - Antonini - Morganti"* come previsto dal D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii.

**Premesso** che, per l'assolvimento di tale ultimo incarico, è stato riconosciuto l'ulteriore corrispettivo pari, su base annua, ad € 2.160,00 (Euro duemilacentosessanta/00) oltre I.V.A.

**Premesso** che, con l'affidamento del servizio di consulenza in materia di salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro, formalizzato come da scambio di comunicazioni, rispettivamente, dell'11.04.2017 e del 14.04.2017 (*All. 1*), la Fondazione ha provveduto a conferire alla ditta - *omissis* -, tra gli altri, i seguenti compiti come espressamente indicati nelle *Condizioni di Fornitura del Servizio (All. 2)*:

- acquisita una conoscenza fattiva dell'azienda, dei processi e degli ambienti di lavoro, coadiuvare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nell'individuazione e valutazione dei fattori di rischio, anche con specifico riferimento alla tipologia ed alle mansioni delle singole figure professionali che prestano il proprio servizio presso la Casa di Riposo / Residenza Protetta;
- coadiuvare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nell'individuazione delle misure preventive e protettive più idonee a ridurre i rischi generici e ed i rischi specifici;
- elaborare e revisionare, con cadenza, almeno, annuale e, comunque, ogniqualvolta si renda necessario, il Documento di Valutazione dei Rischi previsto dagli artt. 17 e 28 del D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii.;
- individuare e valutare, nei casi di cui all'art. 26 e ss. del D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii., eventuali rischi interferenti, procedendo all'elaborazione del relativo documento;
- coadiuvare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nell'elaborazione di procedure e protocolli da seguire nello svolgimento di singole operazioni e/o per il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
- organizzare, di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, un incontro annuale di informazione e formazione rivolto a tutti gli operatori in servizio presso la Casa di Riposo / Residenza Protetta volto ridurre l'impatto di fattori di rischio rilevati in occasione della valutazione degli ambienti e dei processi di lavoro dell'azienda;
- elaborare e revisionare, con cadenza, almeno, annuale e, comunque, ogniqualvolta si renda necessario, il piano di emergenza ed evacuazione, provvedendo, altresì, ai necessari aggiornamenti delle planimetrie di esodo;
- organizzare, di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con cadenza annuale, una prova di evacuazione rivolta a tutti gli operatori in servizio presso la Casa di Riposo / Residenza Protetta, in occasione della quale fornire aggiornamenti in merito alle più recenti regole di prevenzione ed alle vigenti norme antincendio, segnalando le procedure e le cautele da adottare nei

- casi di emergenza, le vie di fuga da utilizzare e, in generale, i comportamenti da tenere nel corso delle operazioni di evacuazione;
- organizzare, di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, la riunione periodica di cui all'art. 35 del D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii.;
  - supportare il Datore di Lavoro ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella cura delle relazioni con gli Enti Pubblici di controllo ed in occasione delle visite ispettive degli organi preposti alla vigilanza

**Premesso** che, come indicato nella nota di formalizzazione dell'integrazione contrattuale (Protocollo della Fondazione n. 769-17 del 19.12.2017; All. 3), alla ditta - omissis -, nella persona dell'amministratore, - omissis -, sono stati conferiti tutti i compiti, più sopra individuati, che l'art. 33 del D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii. rimette al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)

**Considerato** che tanto la ditta - omissis - nella fornitura del servizio di consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii.) quanto l'amministratore della società medesima, - omissis -, nell'assolvimento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) hanno mostrato competenze e professionalità

**Considerato** che nell'individuazione dei soggetti cui affidare il servizio e l'incarico di cui sopra l'elemento del legame fiduciario, stante la delicatezza della materia, non può essere valutato come secondario e che, pertanto, una nuova stipula del contratto scaduto il 30.04.2020 con i medesimi fornitori, ditta - omissis - ed - omissis -, non appare in alcun modo in contrasto con i principi dettati dal D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.

**Udita**, pertanto, la proposta del Presidente a che questo Consiglio convenga di rimettere al Segretario il compito di chiedere alla ditta - omissis - ed al suo amministratore, - omissis -, un preventivo di spesa per il ri-affidamento, rispettivamente, del servizio di consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii.) e dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) rimanendo invariate le altre clausole e condizioni previste dal contratto scaduto il 30.04.2020

**Udita**, inoltre, la proposta del Presidente a che questo Consiglio convenga di autorizzare il Segretario, per il caso di formulazione di una proposta economicamente in linea con i corrispettivi applicati fino al 30.04.2020, a procedere alla stipula di un nuovo contratto avente scadenza il 31.12.2021

con votazione favorevole espressa all'unanimità dei presenti ai sensi del vigente Statuto della Fondazione

### Delibera

- 1) Di condividere, per quanto meglio specificato in premessa, le ragioni sottese all'opportunità di riaffidare alla - omissis - il servizio di consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii.) ed al suo amministratore, - omissis -, l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) alle medesime clausole e condizioni previste dal contratto scaduto il 30.04.2020
- 2) Di dare atto, per le ragioni meglio specificate in premessa, che l'individuazione degli operatori cui affidare il servizio e l'incarico di cui sopra, stante la delicatezza della materia, non può prescindere da una valutazione di carattere fiduciario
- 3) Di dare, pertanto, atto che una nuova stipula del contratto scaduto il 30.04.2020 con i medesimi fornitori, ditta - omissis - ed - omissis -, non appare in alcun modo in contrasto con i principi dettati dal D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.
- 4) Di affidare al Segretario della Fondazione, Dott. Alessandro Maurizi, il compito di chiedere alla ditta - omissis - ed al suo amministratore, - omissis -, un preventivo di spesa per il ri-affidamento, fino al 31.12.2021, rispettivamente, del servizio di consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii.) e dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) rimanendo invariate le altre clausole e condizioni previste dal contratto scaduto il 30.04.2020
- 5) Di autorizzare, inoltre, il Segretario, per il caso di formulazione, da parte della ditta - omissis - e del suo amministratore, - omissis -, di una proposta economicamente in linea con i corrispettivi applicati fino al 30.04.2020, a procedere alla stipula di un nuovo contratto avente scadenza il 31.12.2021

- 6) Di dare atto che dalla stipula con la ditta - *omissis* - e con - *omissis* - di un nuovo contratto per la fornitura del servizio di consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii.) e per l'assolvimento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) deriverebbe per la Fondazione "*Moroni - Antonini - Morganti*" una spesa che troverebbe imputazione nel conto *Consulenze tecniche* del Bilancio Consuntivo dell'Ente

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
Omessi gli allegati

*IL SEGRETARIO*

*(Dott. Alessandro Maurizi)*

*Alessandro Maurizi*